



COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 449 del 12-04-2021

OGGETTO: MISURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI AMANTEA. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 267/00.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione; l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- il D.L. 1 aprile n. 44 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
- in particolare, l'art. 2, comma 1 testualmente dispone che *«Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio»;*
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021, che ha previsto, a decorrere dal 12 aprile 2021, l'applicazione alla Regione Calabria delle misure di cui al capo IV del DPCM 2 marzo 2021 previste per la c.d. “zona arancione”;
- l'Ordinanza PGR 10/04/2021 n. 22 con cui, recependo l'Ordinanza di cui sopra, ha dettato le seguenti regole per lo svolgimento delle attività didattiche: *“3. È consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica*

e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 4. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. 5. E' raccomandato alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, un'organizzazione che preveda: a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista; b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; c) di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell'ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza. 6. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere straordinariamente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio, che ad oggi vede 68 cittadini in isolamento obbligatorio poiché affetti dalla malattia Cov-Sars2 e 119 cittadini in quarantena precauzionale, può determinare un ulteriore aggravamento sui servizi assistenziali, con particolare riferimento al tasso di occupazione dei posti letto, sia di area medica che di terapia intensiva, che si pone al di sopra dei valori limite individuati dal DM 30 aprile 2020;

VISTA la nota, prot. Gen. 5696 del 12/04/2021, con cui questa Commissione ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Cosenza un'ulteriore analisi approfondita della situazione epidemiologica;

VISTA la nota di riscontro dell'Asp del 12/04/2021, assunta al protocollo generale nr. 5773 , con la quale è stata trasmessa la relazione sulla situazione epidemiologica da Covid19 in ambito scolastico Amantea al 12/04/2021, redatta dall'u.o. Igiene e Sanità Pubblica di Amantea dell'Asp, allegata alla presente ordinanza quale parte integrante;

CONSIDERATO che nella predetta relazione dell'organo sanitario si evidenzia che: “*Premesso che la situazione epidemiologica evidenzia attualmente un totale di 33 positivi nella popolazione residente nel perimetro urbano di Amantea, di cui 3 studenti, 2 docenti, e 59 quarantenati, considerato l'aumento dei positivi antigenici rapidi a noi pervenuti dai laboratori privati del territorio, di cui alcuni sono genitori di alunni che frequentano la scuola, si consiglia in attesa di conferme sulle positività attraverso i nostri tamponi molecolari, nonché attraverso lo studio più accurato del*

tracciamento sulla diffusione del virus, di effettuare a scopo precauzionale, la CHIUSURA fino al 17 c.m., degli istituti ricadenti nel suddetto territorio”;

CONSIDERATO che dalla istruttoria si evidenzia, quindi, un rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, rendendo necessario mantenere misure destinate a ridurre al minimo indispensabile le occasioni di contatto interpersonale, in particolare negli ambienti chiusi, e la circolazione delle persone se non per motivi strettamente indispensabili.”;

RITENUTO sussistere, nella situazione attuale presente anche nel perimetro urbano del capoluogo, le condizioni della eccezionale e straordinaria necessità che consentono di derogare dalla disposizione nazionale, in relazione al colore in cui è collocata la Regione Calabria, per consentire la didattica digitale integrata in alternativa alla didattica in presenza, risultando tale misura, già prevista in un frangente così particolare ed eccezionale, adeguata e proporzionale al rischio che si intende fronteggiare ed idonea ad operare un delicato bilanciamento tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio, anche in forza del principio di precauzione;

RIBADITO, ancora una volta, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale vigente, restando salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni dell’organo sanitario;

VISTA l’Ordinanza nr. 412 del 07/04/2021 con cui si è già intervenuti, in via contingibile ed urgente, sulle attività didattiche delle scuole della frazione Campora San Giovanni;

VISTO l’art. 50 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000;

con i poteri del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale,

ORDINA

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate, al fine di fronteggiare la situazione di eccezionale e straordinaria necessità determinata dall’importante focolaio sviluppatosi sull’intero territorio comunale, a decorrere da martedì 13 aprile e sino a sabato 17 aprile 2021, la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado presenti sul territorio comunale, in deroga dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44.

In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della

scuola primaria e della secondaria, dovranno garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni, in luogo dell'attività in presenza. Ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l'attivazione della didattica digitale integrata.

DISPONE

che il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Cosenza, faccia conoscere a vista gli esiti delle attività di tracciamento sulla diffusione del virus al fine di consentire a questa Commissione di adottare il provvedimento di revoca della presente, anche prima della scadenza del 17 aprile 2021, qualora se ne ravvisino i presupposti.

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Cosenza;
- Dipartimento Regionale di Tutela della Salute;
- Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Cosenza;
- Provincia di Cosenza;
- Dirigente Polo Scolastico;
- Dirigente Istituto Comprensivo Manzoni-Pascoli;
- Titolari Scuole dell'Infanzia Paritarie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Cal

12-04-2021

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
SURACE - TURCO - NUOVO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa